
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Nelle ipotesi di danni di lieve entità l'onere di allegazione e prova è più intenso.

Nelle ipotesi di danni di lieve entità l'onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz'altro più intenso che nei casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto profilo di danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali.

Tribunale di Napoli, sezione decima, sentenza del 31.10.2013

...omissis...

Rileva il Tribunale che la domanda de qua è fondata e va accolta, sia pure per quanto di ragione.

Al riguardo occorre premettere che la descrizione delle modalità dell'evento dannoso come compiuta dall'attrice in citazione - caduta sulla scala resa scivolosa dalla presenza di un liquido oleoso - implica la configurabilità, nella fattispecie in esame, dell'illecito di cui all'art. 2051 c.c., la cui applicazione presuppone che il danno si sia prodotto come conseguenza normale dell'intrinseca pericolosità del bene, ovvero in conseguenza dell'insorgere in esso di un processo dannoso ancorché provocato da elementi esterni, (cfr., tra le tante, Cass. 21/3/2013, n. 7125; Cass. 29/11/2006, n. 25243; Cass. 1/3/95, n. 2301; Cass., 26/2/94, n. 1947; Cass., 14/1/92, n. 347). Ora, l'applicazione della norma in questione implica, sul piano probatorio, per il danneggiato soltanto l'onere di dimostrare l'esistenza del nesso di causalità fra la cosa e l'evento lesivo. Infatti, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. si fonda non già su un comportamento o un'attività del custode, ma sul mero

rapporto di custodia fra lo stesso e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, con la conseguenza che la responsabilità in questione è esclusa soltanto dal caso fortuito, ossia da un evento esterno estraneo alla sfera soggettiva del custode, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità (cfr. Cass. 29/5/2013, n. 13514; Cass. 24/2/2011, n. 4476; Cass. 9/11/2005, n. 21684; Cass. 10/3/2005, n. 5326; Cass. 20/10/2003, n. 15656).

Ciò posto, va evidenziato che il fatto storico dell'avvenuta caduta della R., nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, risulta confermato dalle dichiarazioni rese dal teste escusso R.xxx fratello dell'attrice, il quale ha dichiarato (v. verb. ud 28/5/2012):

- di essersi recato insieme alla sorella R.A.xxx all'ASL di Piazza degli Artisti;
- di essere handicappato e di doversi sottoporre ad una visita;
- che si trovavano sui gradini esterni della struttura in direzione dell'uscita quando, all'improvviso, sua sorella, che era sotto il suo braccio, cadde;
- che la caduta si verificò nella parte iniziale della gradinata, verso il centro della stessa;
- che la Rxxxx. non si reggeva al corrimano in quanto aveva una borsa nella mano destra;
- che la predetta cadde con un braccio ripiegato all'altezza dell'addome;
- che quando si rialzò aveva le mani unte in quanto su alcuni gradini della scala vi era una sostanza oleosa;
- che l'infortunata fu accompagnata all'Ospedale Cardarelli con un'auto dell'ASL.

Ebbene, le riportate dichiarazioni testimoniali evidenziano che l'attrice cadde a causa della insidiosità della scala, resa scivolosa dalla presenza di un liquido oleoso. L'attrice ha, dunque, fornito la prova del nesso di causalità nei termini innanzi indicati, dovendosi sul punto rilevare che le contestazioni mosse dalla convenuta sulle modalità del fatto storico - secondo la difesa svolta dall'ASL i gradini non presentavano anomalie di sorta - non hanno trovato adeguato riscontro probatorio. Infatti, la dichiarazione prodotta in atti, a firma della Responsabile del Poliambulatorio dott.ssa Mxxx. ed attestante per l'appunto l'assenza di rotture o altre anomalie della scala, non è stata confermata in sede testimoniale e, pertanto, ha, come ogni dichiarazione proveniente dal terzo, valore di mero indizio che andava integrato con altri mezzi di prova (cfr. Cass. 12/9/2008, n. 23554).

Ciò nondimeno, le modalità della caduta come descritte dal teste se consentono di ritenere che l'evento si sia verificato per la particolare condizione lesiva in cui versava la scala, non consentono, tuttavia, di escludere un concorso di colpa da parte della danneggiata. Infatti, la circostanza che la stessa, non si appoggiasse al corrimano in quanto con la mano destra portava una borsa, è certamente indicativa di un comportamento non improntato alla normale diligenza dovuta nello scendere una scalinata, da valutarsi in relazione alle circostanze del caso concreto e, quindi, tenuto conto anche dell'età dell'attrice, che all'epoca del fatto aveva 63 anni. Tale comportamento colposo, pur non essendo idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno stesso, integra, tuttavia, un concorso di colpa dell'attrice valutabile nella misura del 30%.

Ne consegue, pertanto, che l'ASL dovrà rispondere delle conseguenze derivanti dall'evento dannoso soltanto in misura del 70%.

Venendo all'esame del quantum debeatur, reputa il giudicante di poter far riferimento alle risultanze della relazione tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, sia pure con le precisazioni di cui infra con riferimento alla quantificazione dell'invalidità temporanea, possono porsi a fondamento della presente decisione, in quanto adeguatamente motivate.

In particolare, il consulente ha evidenziato:

-che le lesioni riportate dalla sono compatibili con la dinamica del sinistro come sopra ricostruita;

- che a seguito della caduta l'attrice riportò "frattura scomposta pluriframmentaria meta-ipifisaria distale di radio", trattata con apparecchio gessato;

- che da tali lesioni sono residuati postumi consistenti in lieve ispessimento dei tessuti molli pericardici, lieve deformità del profilo anatomico con deviazione radiale del polso, dolore alla digitopressione sull'epifisi distale del radio, limitazione del movimento di flessione di circa 1/4, di quello di pronosupinazione ai gradi estremi con chiusura a pugno completa, ma ipovalida.

Il C.T.U. ha quindi valutato l'incidenza del danno biologico sofferto dall'attrice, nella misura del 4% quanto all'invalidità permanente, indicando in giorni 40 l'invalidità temporanea totale ed in giorni 20 quella parziale nella valutazione media al 50%

Orbene, ritiene questo Giudicante che la determinazione dell'invalidità temporanea totale in giorni 40 sia eccessiva, tenuto conto che l'attrice, diversamente da quanto rilevato dal CTU, non risulta aver subito un periodo di ricovero ospedaliero. Pertanto, dovendo limitare tale invalidità al solo periodo in cui l'attrice è stata totalmente impossibilitata a compiere tutti gli atti della vita quotidiana, la ITT va limitata a 25 giorni, cui vanno aggiunti ulteriori 20 giorni di ITP nella misura media del 50%.

Venendo alla monetizzazione del risarcimento dei descritti danni, non vi sono motivi per non ricorrere all'applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano - costituenti valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (v., sul punto, Cass. 31/8/2011, n. 17879; Cass. 7/6/2011, n. 12408) - in virtù delle quali il computo viene effettuato attribuendo ad ogni punto percentuale un valore crescente in relazione alla gravità della lesione e ridefinito alla luce di un coefficiente rapportato all'età del soggetto. Pertanto, nella fattispecie in esame all'attrice va riconosciuta, come sopra precisato, un'invalidità nella misura del 4%, con la conseguenza che, avendo la stessa all'epoca del fatto dannoso l'età di 63 anni - cui corrisponde un coefficiente di demoltiplicazione pari a 0,690 - il danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad Euro 3.835,48, dovendosi ritenere incluso in detto danno anche quello da incidenza sulla capacità lavorativa generica ed alla vita di relazione. Invero, com'è noto, in tema di risarcimento del danno alla persona, la riduzione della capacità lavorativa generica rientra nell'ambito del danno biologico, trattandosi di fatto attinente alla qualità ed all'integrità della salute umana (cfr. Cass. Civ., 11 dicembre 2003, n. 18945; Cass. Civ., 22 febbraio 2002, n. 2589).

Quanto all'inabilità temporanea, sempre in base alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per il danno biologico, l'invalidità temporanea assoluta va liquidata entro un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 144,00 per ogni singolo giorno, sicché nella specie, tenuto conto di una valutazione globale

circa l'effettiva intensità delle sofferenze patite dall'attrice, stimasi congrua una liquidazione di detta componente del danno non patrimoniale in ragione di Euro 96,00 al giorno. Ne consegue che all'istante va riconosciuto, in relazione all'invalidità temporanea totale ed a quella parziale, un risarcimento pari, rispettivamente, ad Euro 2.400,00 (Euro 96,00 X 25) ed Euro 960,00 (Euro 48,00 X 20) e, quindi, a complessivi Euro 3.360,00.

Nulla, invece, può riconoscersi alla R. a titolo di danno morale, dovendosi sul punto osservare che la stessa ha ommesso ogni allegazione difensiva circa le concrete e specifiche modalità di estrinsecazione di tale pregiudizio che assume di aver subito. In proposito, benché le lesioni subite dall'attrice siano derivate da un fatto costituente reato - accertato incidenter tantum nella presente sede processuale - prospettandosi quindi in astratto la possibilità di liquidare il nocumento subito come sofferenza morale, secondo il combinato degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., non vi sono in concreto i presupposti per detta liquidazione. Invero, come affermato recentemente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, intervenuta su questione di particolare importanza in materia di risarcimento del danno non patrimoniale, il cd. danno morale, da intendersi non già come autonoma voce di danno ma come criterio meramente descrittivo di una componente della più ampia categoria del pregiudizio non patrimoniale, e caratterizzato dalla sofferenza morale derivante dal reato, in tanto può essere riconosciuto, in quanto lo stesso sia oggetto di prova. In particolare, se è vero che tale prova può essere fornita, e normalmente sia fornita, mediante ricorso a procedimento probatorio presuntivo, è pur vero che il danneggiato ha in ogni caso l'onere di allegare puntualmente "tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto" (cfr. Cass. sez. un. 11/11/2008, n. 26972, in motivazione). Ciò posto, va rilevato che, nella specie, l'attrice nulla ha allegato circa le manifestazioni di una sofferenza psichica, nei termini innanzi descritti, in realtà neppure prospettata, essendosi, puramente e semplicemente, limitata a richiedere il risarcimento, oltre che del danno biologico, anche di quello morale. Ed è appena il caso di aggiungere che nelle ipotesi di danni di lieve entità l'evidenziato onere di allegazione e di prova deve ritenersi senz'altro più intenso che nei casi di lesioni gravi, rispetto alle quali è sicuramente più agevole pervenire ad un accertamento di detto profilo di danno in forza di elementi presuntivi desumibili dal complesso delle risultanze processuali.

Il danno patrimoniale ragguagliato alle documentate spese sanitarie va liquidato nella somma di Euro 122,65.

In definitiva, il danno patito dall'attrice va liquidato nella somma complessiva di Euro 7.318,13 che, ridotta del 30% in virtù del concorso causale della predetta nella produzione del danno, risulta pari ad Euro 5.122,69

Trattandosi di credito risarcitorio, all'attrice vanno, inoltre riconosciuti gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (v. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; cfr., più di recente, v. Cass. 24/3/2003, n. 4242). Nella specie, l'importo di Euro 5.122,69, "devalutato" alla data del fatto, 1/8/2007, risulta pari ad Euro 4.537,37 (indice a quo: 130,4; indice ad quem: 107,2; raccordo indici: 1,373), con la conseguenza che su detto importo, rivalutato

anno per anno secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita (FOI), vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, alla data odierna, risultano pari ad Euro 681,19, senza ulteriori interessi, non operando l'anatocismo con riguardo ai crediti di valore (cfr. Cass. 15/7/2005, n. 15023). Sulla somma valutata all'attualità di Euro 5.122,69, invece, andranno decorreranno gli interessi al tasso legale dalla data di deposito della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo..

Al pagamento dei suddetti importi va condannata l'ASL NA 1.

Le spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda vanno compensate in ragione di 1/3; la residua parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con attribuzione all'avv. Raffaele Di Monda, stante la dichiarazione dallo stesso resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Le spese relative alla espletata C.T.U., così come liquidate con separato decreto emesso in data 4-5/4/2013, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta. La liquidazione delle spese processuali viene effettuata in base ai nuovi parametri previsti dal D.M. n. 140 del 2012, entrato in vigore nelle more del giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulla domanda proposta da R.A., con atto di citazione notificato in data 17/12/2010, nei confronti dell'ASL NA 1 Centro, così provvede:

- a) dichiara il concorso delle parti nella produzione dell'evento dannoso nella misura del 70% l'ASL e del 30% l'attrice;
- b) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta, in favore di R.A., della somma di Euro 5.122,69, oltre interessi legali a decorrere dalla presente sentenza al saldo, nonché al pagamento della somma di Euro 681,19, senza ulteriori interessi;
- c) dichiara compensate in ragione di 1/3 le spese del giudizio; condanna l'ASL NA 1 pagamento, in favore dell'attrice, della residua parte che liquida in complessivi Euro spese processuali che liquida in complessivi Euro 1.912,42, di cui Euro 134,00 per spese ed Euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avv. xxx;
- d) condanna l'ASL NA 1 al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di CTU liquidate in Euro 414,03 con decreto emesso in data 4-5/4/2012.

Così deciso in Napoli, il 31 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.